



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI  
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

**DGR n. 263 del 15/05/2024**

**OGGETTO:** ACCREDITAMENTO – EX ART. 12, L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II. - DELLA STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE DI RIABILITAZIONE EX ART. 26, L. N. 833/78, CON SEDE IN SANTA MARIA IMBARO, VIA NAZIONALE PER LANCIANO N. 8/B, DELLA FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ETS, PER TRASFERIMENTO SEDE DAL COMUNE DI LANCIANO



Direzione Generale della Regione

*DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale*

**Riunione di Giunta del:** 15/05/2024

**Presidente:** MARCO MARSILIO

<b>Componenti della Giunta:</b>	EMANUELE IMPRUDENTE	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA**  
**DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI**  
**DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

**OGGETTO:** ACCREDITAMENTO – EX ART. 12, L.R. N. 32/2007 E SS.MM.II. - DELLA STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE DI RIABILITAZIONE EX ART. 26, L. N. 833/78, CON SEDE IN SANTA MARIA IMBARO, VIA NAZIONALE PER LANCIANO N. 8/B, DELLA FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ETS, PER TRASFERIMENTO SEDE DAL COMUNE DI LANCIANO

**VISTI:**

-il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

-la L.R. 31/07/2007, n. 32 e s.m.i., *“Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”*;

-la L.R. n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 *“Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento”* e 2.3 *“Linee guida per la costituzione dell’organismo regionale per l’accreditamento (O.R.A.)”* le quali definiscono le funzioni dell’O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l’accreditamento (C.C.R.A.);

**RICHIAMATI:**

- la D.G.R. n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;

-la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 53 del 21 luglio 2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l’Accreditamento (C.C.R.A.), modificata dalla deliberazione del Commissario ad Acta n. 39 del 7 luglio 2010 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 31 gennaio 2011 di modifica anche del D.C.A. predetto n. 39/2010;

-il Decreto del Commissario ad Acta n. 79/2010 del 22 dicembre 2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.), la D.G.R. n. 596 del 07/08/2018 *“Disciplina per il funzionamento dell’organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.)”* nonché la D.G.R. n. 83 del 22/02/2021 *“Documento*

*Tecnico concernente la nuova 'Disciplina attuativa per il funzionamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante – Accreditemento e Qualità'. Approvazione";*

**VISTA** la L.R. n. 4 del 15.01.2024, *"Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)",* che ha approvato all'art. 26, comma 32 le modifiche della L.R. 32/2007;

**CONSIDERATO** che nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 12 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. il legale rappresentante della struttura Semiresidenziale di Riabilitazione ex art. 26, L. n. 833/78 della Fondazione Padre Alberto Mileno ETS - già avente sede in Lanciano (CH), Zona Industriale n. 65/a - ha presentato domanda di accreditamento della struttura In quanto accreditata predefinitamente ai sensi della D.G.R. n. 893 del 18/04/1997;

**PRECISATO** che, nell'ambito ed ai fini del procedimento di accreditamento di cui all'art. 12, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., la struttura con provvedimento del Comune di Lanciano (CH), prot. n. 28661 del 08/06/2012, ha conseguito l'autorizzazione definitiva (ex art. 11, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii.) alla erogazione di prestazioni in regime semiresidenziale per n.30 trattamenti giornalieri ex art. 26 della L. n. 833/78;

**ATTESO** che, in pendenza del procedimento di accreditamento ex art. 12, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii, la medesima struttura, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Santa Maria Imbaro (CH) con prot. n. 4677 del 21.07.2022, ai sensi dell'art. 3, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii, è stata trasferita in tale Comune, alla via Nazionale per Lanciano n. 8/b e il rappresentante legale della Fondazione, con nota prot n. RA/0033087/23 del 30.01.2023, integrata con prot. n. RA/0053475/23 del 09.02.2023, ha confermato l'interesse al conseguimento dell'accREDITAMENTO ex art. 12 della sede di nuova allocazione;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 4969 del 05/08/2022, con il quale il Comune di Santa Maria Imbaro (CH) ha autorizzato la predetta struttura ad erogare in regime semiresidenziale n. 30 trattamenti giornalieri di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/78;

**PRECISATO** che la suddetta autorizzazione si configura come trasferimento di quella precedentemente in capo alla struttura presso la sede di Lanciano;

**RICHIAMATO**, in questo senso, il provvedimento del Comune di Lanciano prot. n. 0012525 del 28/02/2023, nella parte in cui dispone che *«a far data dall'intervenuta autorizzazione del Comune di Santa Maria Imbaro all'esercizio di attività sanitaria ai sensi dell'art. 4, L.R. n. 32/2007, per l'erogazione di n. 30 trattamenti giornalieri in regime semiresidenziale ex art. 26 della L. n. 833/78, nell'ambito di prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera per portatori di disabilità fisiche, con provvedimento prot. n. 4969 del 05/08/2022, l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Lanciano, prot. n. 28661 del 08/06/2021 [n.d.e.: 08/06/2012], ha perso la sua efficacia»*

**CONSIDERATO** che il rilascio dell'accREDITAMENTO da parte della Giunta regionale è subordinato anche al rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, definiti nel Manuale di Accreditemento come verificati dall'Organismo tecnico (O.T.A.);

**DATO ATTO** che il Servizio Accreditemento e Accordi Contrattuali – DPF018 del Dipartimento Sanità con nota prot. n. RA/0380631/23 del 18.09.2023 ha trasmesso alla Segreteria Tecnica dell'O.T.A. presso l'Agenzia Sanitaria Regionale, la documentazione relativa alla predetta domanda di accREDITAMENTO per le verifiche di competenza;

**VISTA** la nota prot. n. 151 del 16.02.2024 (**All. 1**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con la quale l'Agenda Sanitaria Regionale Abruzzo (A.S.R.), in esito alle decisioni assunte dal C.C.R.A., ha trasmesso al Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali e al Dipartimento Sanità, la scheda di Valutazione Finale del C.C.R.A. e la relativa Proposta motivata concernente l'accREDITamento della Semiresidenza riabilitativa ex art. 26, L. n. 833/78 della Fondazione Padre Alberto Mileno ETS, con sede operativa in Santa Maria Imbaro (CH) alla via Nazionale per Lanciano n. 8/b;

**PRESO ATTO** della valutazione positiva del C.C.R.A. al fine dell'accREDITamento di base della «*semiresidenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 della Fondazione Padre Alberto Mileno ETS con sede operativa nel comune di Santa Maria Imbaro (CH) alla via Nazionale per Lanciano n. 8/b, P.I. 01612240695 per n. 30 Posti letto per semiresidenze riabilitative ex art. 26 L. 833/78*», con specifico riferimento alle seguenti parti del Manuale di AccREDITamento:

## **1.DIRITTI DEI PAZIENTI**

· 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

## **2.DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO**

· 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

## **4. STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE**

### **4.1. RESIDENZIALITÀ E SEMIRESIDENZIALITÀ PER DISABILI**

. 4.1.3 STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI DI RIABILITAZIONE

**PRECISATO** che:

-ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accREDITato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

-ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 26, comma 32, L.R. n. 4 del 15.01.2024, "*L'accREDITamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal Bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accREDITamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. L'accREDITamento è rinnovato dalla Giunta regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accREDITamento condotte dall'Organismo Tecnicamente AccREDITante di cui all'art. 12 bis. In caso di esito negativo, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'accREDITamento.*";

-ai sensi dell'art. 7, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accREDITamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente AccREDITante;

**STABILITO** che il presente provvedimento sarà notificato alla Fondazione Padre Alberto Mileno ETS, con sede legale in viale Dalmazia n. 116, Vasto (CH), e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

**PRECISATO** che verrà posto in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

**DATO ATTO** che il Direttore del Dipartimento Sanità ha attestato che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e pertanto è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

**EVIDENZIATO** che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

**VISTA** la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

**DATO ATTO** che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R.77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

## **A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE**

### **D E L I B E R A**

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

**1.di prendere atto** dell'avvenuto trasferimento, presso il Comune di Santa Maria Imbaro (CH), alla via Nazionale per Lanciano n. 8/b, della struttura Semiresidenziale di Riabilitazione ex art. 26, L. n. 833/78 della Fondazione Padre Alberto Mileno ETS, originariamente allocata nel Comune di Lanciano (CH), Zona Industriale n. 65/a;

**2.di prendere atto** del provvedimento prot. n. 4969 del 05/08/2022, con il quale il Comune di Santa Maria Imbaro, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., ha autorizzato la suddetta struttura, nella nuova sede di allocazione, all'esercizio in regime semiresidenziale di n. 30 trattamenti giornalieri di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/78;

**3.di prendere atto del provvedimento** del Comune di Lanciano, prot. n. 0012525 del 28/02/2023, nella parte in cui dispone che *«a far data dall'intervenuta autorizzazione del Comune di Santa Maria Imbaro all'esercizio di attività sanitaria ai sensi dell'art. 4, L.R. n. 32/2007, per l'erogazione di n. 30 trattamenti giornalieri in regime semiresidenziale ex art. 26 della L. n. 833/78, nell'ambito di prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera per portatori di disabilità fisiche, con provvedimento prot. n. 4969 del 05/08/2022, l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Lanciano, prot. n. 28661 del 08/06/2021 [n.d.e.: 08/06/2012], ha perso la sua efficacia»*;

**4. di prendere atto** della nota prot. n. 151 del 16.02.2024 (**All. 1**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con la quale l'Agencia Sanitaria Regionale Abruzzo (A.S.R.), in esito alle decisioni assunte dal C.C.R.A., ha trasmesso al Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali e al Dipartimento Sanità, la scheda di Valutazione Finale del C.C.R.A. e la relativa Proposta motivata concernente l'accREDITamento della Semiresidenza riabilitativa ex art. 26, L. n. 833/78 della Fondazione Padre Alberto Mileno ETS, con sede operativa in Santa Maria Imbaro (CH) alla via Nazionale per Lanciano n. 8/b;

**5. di rilasciare**, per l'effetto, l'accREDITamento di base della «semiresidenza riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 della Fondazione Padre Alberto Mileno ETS con sede operativa nel comune di Santa Maria Imbaro (CH) alla via Nazionale per Lanciano n. 8/b, P.I. 01612240695 per n. 30 Posti letto per semiresidenze riabilitative ex art. 26 L. 833/78», con specifico riferimento alle seguenti parti del Manuale di AccREDITamento:

## **1. DIRITTI DEI PAZIENTI**

· 1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

## **2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO**

· 2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

## **4. STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE**

### **4.1. RESIDENZIALITÀ E SEMIRESIDENZIALITÀ PER DISABILI**

· 4.1.3 STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI DI RIABILITAZIONE

## **6. di precisare che:**

-ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accREDITato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

-ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 26, comma 32, L.R. n. 4 del 15.01.2024, *“L'accREDITamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal Bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accREDITamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. L'accREDITamento è rinnovato dalla Giunta regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accREDITamento condotte dall'Organismo Tecnicamente AccREDITante di cui all'art. 12 bis. In caso di esito negativo, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'accREDITamento.”*;

-ai sensi dell'art. 7, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accREDITamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente AccREDITante;

- 7. di precisare**, altresì, che l'accreditamento di cui al presente provvedimento non comporta obbligo per l'Amministrazione alla contrattazione con l'erogatore in questione, in quanto l'attribuzione del tetto di spesa richiede che si tenga conto della programmazione economica e dei vincoli che ne possano derivare;
- 8. di dare atto** che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;
- 9. di stabilire** che il presente provvedimento sarà notificato alla Fondazione Padre Alberto Mileno ETS, con sede legale in viale Dalmazia n. 116, Vasto (CH), e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;
- 10. di demandare** al Servizio competente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI  
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

**RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA**

ESTENSORE  
Pierpaolo Filograsso  
*(Firmato elettronicamente)*

---

RESPONSABILE UFFICIO  
Vacante

---

DIRIGENTE  
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI  
Rosaria Di Giuseppe  
*(Firmato digitalmente)*

---

DIRETTORE  
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
Claudio D'Amario  
*(Firmato digitalmente)*

---

ASSESSORE  
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.  
Nicoletta Veri  
*(Firmato digitalmente)*

---



**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

**Nome allegato:** p.a.mileno (sm-imbaro-1).pdf

**Impronta** E2B2DA159B165845F11473679CE91E40BA51F15EB7954CB932EE38A4C4E3F927



## **RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI  
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

*(Firmato digitalmente da)*

**MARCO MARSILIO  
PRESIDENTE**

Data: 15/05/2024 15:00:32

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

*(Firmato digitalmente da)*

**DANIELA VALENZA  
SEGRETARIO**

Data: 15/05/2024 15:31:55

Nr. di serie certificato: 7714802313482283681